Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2953

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2011

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in materia di adeguamento delle pensioni al costo della vita

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – La crescita del nostro Paese, di cui tanto si parla ma per la quale, purtroppo, non vengono adottate misure a tale scopo finalizzate, dipende, tra le altre cose, dalla possibilità che hanno le persone di spendere sia per l'acquisto di beni primari che di altri beni.

La grande crisi economica che ha investito l'economia mondiale sta mettendo in ginocchio l'intera economia italiana: le famiglie non acquistano perché gli stipendi sono bassi e i pochi risparmi si sono consumati; i pensionati, allo stesso modo, non acquistano perché con le esigue pensioni riescono a mala pena a sopravvivere; di conseguenza, le imprese non producono perché non vendono, i lavoratori vengono licenziati e così la crescita economica retrocede sempre di più.

Il presente disegno di legge vuole prestare attenzione al crescente disagio dei pensionati italiani e garantire una effettiva tutela del potere d'acquisto delle pensioni.

I dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) confermano che oltre 8 milioni e mezzo di pensionati vivono con un reddito inferiore a 750 euro mensili e che più della metà non raggiunge i 516 euro.

Questa situazione si è aggravata negli ultimi dieci anni perché il meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese (decreto legislativo 30 dicembre 1952, n. 503, cosiddetta «riforma Amato»), non è riuscito a impedire una progressiva perdita del potere d'acquisto delle pensioni, che in dieci anni ha sfiorato il 20 per cento, come risulta da uno studio del Centro Europa ricerche (CER).

L'adeguamento della misura dei trattamenti pensionistici è effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sulla base della disciplina dettata dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; tale normativa si applica sia ai trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria che a quelli delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive. In quest'ultima categoria rientrano i lavoratori pubblici.

In base all'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la rivalutazione, limitatamente agli anni 1999-2000, è stata ulteriormente ridotta (30 per cento) per le fasce d'importo comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo e non trova applicazione per le fasce di importo superiore a tale ultimo limite.

I diversi meccanismi di perequazione automatica che si sono succeduti nel tempo non hanno però impedito, soprattutto nei periodi in cui era presente una forte inflazione, come gli anni Settanta e Ottanta, il verificarsi del fenomeno delle cosiddette «pensioni d'annata», in base al quale lavoratori di pari livello retributivo e di pari anzianità contributiva, posti in quiescenza in anni diversi, percepiscono trattamenti previdenziali notevolmente diversi tra di loro. I lavoratori in servizio riescono infatti a recuperare parte del potere di acquisto perduto mediante la contrattazione collettiva, possibilità che è invece preclusa ai lavoratori in quiescenza.

Il legislatore è intervenuto più volte in materia rivalutando volta per volta le prestazioni pensionistiche liquidate in periodi specificamente individuati dalle leggi stesse decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, e articolo 11, commi da 5 a 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

L'adeguamento automatico delle pensioni agli incrementi retributivi, in passato previsto

per talune forme pensionistiche e denominato «clausola d'oro», è successivamente venuto meno per effetto dell'articolo 59, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale, a decorrere dal gennaio 1998, trova esclusiva applicazione l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di perequazione automatica.

Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, all'articolo 5, ha previsto che, per il solo triennio 2008-2010, ai trattamenti pensionistici ricompresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS, si applicasse un indice di rivalutazione automatico nella misura del 100 per cento.

Si trattava, quindi, di una misura solo temporanea che non risulta essere stata prorogata alla scadenza del 31 dicembre 2010.

Ne deriva che dall'inizio del 2011 è tornato ad applicarsi il normale criterio di rivalutazione delle pensioni che prevede: 100 per cento nel caso di pensioni fino a tre volte il trattamento minimo dell'INPS (ovvero fino a 1.382,91 euro); 90 per cento da tre a cinque volte (ovvero da 1.382,92 a 2.304,85 euro); 75 per cento oltre le cinque volte (ovvero oltre 2.304,85 euro).

Escludendo l'indicizzazione automatica delle pensioni alle retribuzioni e avendo ben presente che le priorità in questo campo sono altre (le pensioni dei giovani precari assunti con contratti atipici; i lavoratori impiegati in attività usuranti), rimane il problema della consistente perdita del potere d'acquisto delle pensioni.

Pertanto, il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 l'applicazione in via permanente dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, che applica l'indice di rivalutazione nella misura del 100 per cento ai trattamenti pensionistici ricompresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria mediante la tassazione delle rendite finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)

1. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «per il triennio 2008-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2008».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'innalzamento dell'aliquota del 24 per cento sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

€ 1,00